



COMUNE di
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
"BORGO INSIGNE" (Titolo Araldico)
Provincia di MILANO

IMU 2015

Entrata in vigore	La legge 190/2014 (Stabilità 2015) ha confermato per l'anno 2015 l'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle tre componenti: IMU (Imposta municipale propria) - TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e TARI (Tassa sui rifiuti). L'IMU , istituita a decorrere dal 1/1/2012 con d.l. 201/2011, con L.147/2013 dal 1/1/2014 è dovuta esclusivamente per gli immobili diversi dall'abitazione principale. Anche per l'anno 2015 l' ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE sono escluse dall'IMU. L'esclusione non opera per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9.	
Soggetti passivi	L'art. 9 del d.lgs. 23/2011 (recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) stabilisce che sono tenuti a versare l'IMU: <ul style="list-style-type: none">• I proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;• I titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su tali immobili	
Immobili	L'IMU deve essere versata nel momento in cui si possiedono: <ul style="list-style-type: none">• FABBRICATI - Unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.• AREE FABBRICABILI - Area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Nel caso in cui l'area fabbricabile fosse posseduta da un AGRICOLTORE essa è considerata come non fabbricabile in presenza dei prescritti requisiti.• TERRENI AGRICOLI - Terreno adibito all'esercizio di una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.	
Base imponibile	Fabbricati:	La rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per: <ul style="list-style-type: none">- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5)- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1
	Terreni agricoli:	Il reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per: <ul style="list-style-type: none">- 135 per i terreni agricoli- 75 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale agricola Inps
	Aree fabbricabili:	Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 16/05/2013).

	Immobili	Aliquota	Quota Comune	Quota Stato
Aliquote C.C. N. 10/2015	<p><u>ABITAZIONE PRINCIPALE</u> <u>E RELATIVE PERTINENZE</u> <u>Categoria A/1-A/8-A/9</u></p> <p>Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nel numero massimo di 1 unità immobiliare per ciascuna categoria.</p>	0,60	0,60	0
	<p><u>ALIQUTA ORDINARIA</u></p> <p>Si applica per tutti gli altri fabbricati non compresi in quelli precedenti, esclusi gli immobili di categoria D, ai Terreni agricoli e alle Aree fabbricabili.</p>	0,90	0,90	0
	<p><u>FABBRICATI CATEGORIA D</u></p> <p>Per i soli immobili di Categoria D</p>	0,90	0,14	0,76
Detrazioni	<p><u>Abitazione principale</u> <u>Categoria A/1-A/8-A/9</u> <u>e relative pertinenze</u></p>	€ 200 euro (rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione d'uso).		
Versamento	<p>I contribuenti sono tenuti ad effettuare il versamento dell'imposta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2014.</p> <p>> VERSAMENTO ACCONTO : 16 GIUGNO 2015 > VERSAMENTO SALDO : 16 DICEMBRE 2015</p> <p>I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulta inferiore ad €. 12,00.</p>			
Dichiarazione	<p>La dichiarazione deve essere presentata dal soggetto passivo, cioè da chi deve pagare il tributo, entro il 30 giugno dell'anno successivo (il 30 giugno 2015 per chi possiede o detenga un immobile nel 2014). Essa ha effetto anche per gli anni successivi, pertanto non deve essere periodicamente presentata, se non subentrano modificazioni</p> <p>Modello IMU e Tasi unificato - La Dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI. Risoluzione 3/DF/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 25 Marzo 2015.</p>			

Codici IMU per il versamento dell'imposta con Mod. F24

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale Cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	3912
Terreni	3914
Aree fabbricabili	3916
Altri fabbricati	3918
Immobili ad uso produttivo classificati nella Cat. D - STATO	3925
Immobili ad uso produttivo classificati nella Cat. D – Incremento COMUNE	3930

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO: H803

Calcolo IMU ON-LINE sul sito istituzionale www.comune.sancolombanoallambro.mi.it